

N. 4110/18 R.G.N.R. DDA

N. /20 R.G. Int.



TRIBUNALE DI BOLOGNA

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

ORDINANZA

Il giudice,

vista la richiesta avanzata all'udienza del 23 novembre 2020, nell'interesse della società [REDACTED] [REDACTED] chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo dipendente da reato nel procedimento sopra emarginato, di ammissione alla sospensione del procedimento con messa alla prova; visto il parere favorevole del P.M.

OSSERVA

Nel presente procedimento, il P.M. ha richiesto il rinvio a giudizio di [REDACTED] in relazione ai reati di cui all'art. 319 quater co. II c.p., contestati ai capi 10), 11), 12), 13) e 640 co. II c.p. di cui al capo 15), contestati a [REDACTED], Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della società e [REDACTED], dipendente della stessa.

Circa la possibilità per una persona giuridica di accedere al rito alternativo di cui all'art. 168 bis c.p., si è discusso in dottrina e vi è un precedente giurisprudenziale (in senso negativo) del Tribunale di Milano. Il G.I.P. milanese, nel ritenere inammissibile l'istanza avanzata dall'ente, ha posto l'accento prevalentemente sulla natura di sanzione penale dei lavori di pubblica utilità correlati al programma di trattamento, per arrivare ad affermare che, in violazione del principio di legalità stabilito dall'art. 25 comma II Cost., in mancanza di una normativa di raccordo che esplicitamente preveda tale possibilità, si giungerebbe ad applicare all'ente una pena non espressamente prevista dalla legge.

Ad avviso del giudicante la considerazione circa la natura punitiva dei lavori socialmente utili che non sarebbe suscettibile di applicazione analogica non appare condivisibile. Come affermato dalla Corte costituzionale (sent. 91 del 2018), *"il trattamento programmato non è infatti una sanzione penale, eseguibile coattivamente, ma dà luogo a un'attività rimessa alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte dell'imputato, il quale liberamente può farla cessare con l'unica conseguenza che il processo sospeso riprende il suo corso"*.

Per quanto concerne la disciplina applicabile agli illeciti amministrativi dipendenti da reati, gli artt. 34 e 35 del D. Lgs. 231/2001 prevedono che *"si osservino..., in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale"*, nonché *"si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato in quanto compatibili"*.

La Consulta (sentenza n. 240 del 2015) ha inteso individuare le linee di fondo della messa alla prova, precisando che *"il nuovo istituto ha effetti sostanziali, perché dà luogo all'estinzione del reato, ma è connotato da un'intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio"*.

Parimenti, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato come questa figura, da un lato, costituisce nuovo rito speciale, in cui l'imputato che rinuncia al processo ordinario trova il vantaggio

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

di un trattamento sanzionatorio non detentivo; dall'altro, è istituito che persegue scopi specialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene "infranta" la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto (Cass., sez. un., n. 36272 del 2016).

Ad avviso del giudicante, il mancato coordinamento della legge n. 67 del 2014 con il testo della 231 del 2001 non è frutto di mera dimenticanza del legislatore ma è da considerare voluto, in ossequio al principio del *ubi lex dixit voluit, noluit tacuit*. La disciplina della sospensione del processo con messa alla prova, non è applicabile alle persone giuridiche chiamate a rispondere ai sensi della 231/2001 in quanto non compatibile nei suoi aspetti sostanziali (oltre che, in misura minore, processuali), posto che non ne condividono la *eadem ratio*.

E' del tutto evidente come l'istituto previsto dall'art. 168 bis c.p. sia modellato sulla figura dell'imputato persona fisica, in un'ottica, non soltanto specialpreventiva, riparativa e conciliativa, ma soprattutto rieducativa. E ciò si deriva da una serie di indicazioni normative.

In primo luogo, si osserva come l'art. 464 *quater* c.p.p. prevede che il giudice possa disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova sulla base dei parametri di cui all'art. 133 c.p., qualora ritenga che l'imputato si asterrà dal commettere in futuro ulteriori reati. E' del tutto evidente dalla semplice lettura di detti parametri che gli stessi sono palesemente calibrati sulla figura dell'agente persona fisica e che non possano essere "adattati" su un ente responsabile dell'illecito.

In secondo luogo, la norma sancisce che il programma di trattamento preveda "*le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale...*". Trattasi pacificamente di prescrizioni che si fondano su un percorso di risocializzazione del soggetto, anche se prescindono da un accertamento giudiziale della responsabilità.

E' poi previsto dal comma II dell'art. 168 bis c.p. che l'imputato venga affidato al servizio sociale per lo svolgimento del programma che può prevedere una serie di prescrizioni, quali ad esempio "*attività di volontariato di rilievo sociale*". E' del tutto evidente che l'affidamento al servizio sociale rivesta, nell'economia dell'istituto, un rilievo fondamentale, posto che viene devoluto a soggetti istituzionali la valutazione circa il rispetto del programma, la rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale, l'evoluzione della sua personalità verso modelli socialmente adeguati, alla luce del tipo di reato commesso, delle sue modalità attuative, dei motivi a delinquere, tutti indici che devono indurre a valutare il crimine come episodio occasionale. Ora, specie in considerazione delle ipotesi in cui (come nel caso di specie), i vertici apicali della società asseritamente responsabili dei reati sono stati sostituiti, non si vede quale soggetto dovrebbe in concreto essere chiamato a relazionarsi con i servizi sociali.

Infine, per quanto concerne il lavoro di pubblica utilità, ritiene il giudicante che lo stesso abbia, nell'ambito dell'istituto in oggetto, una natura non meramente afflittiva o retributiva, ma che costituisca un elemento essenziale nel descritto percorso di risocializzazione dell'imputato. Attraverso il lavoro prestato gratuitamente a favore della collettività, si auspica che il soggetto possa avere maggiore consapevolezza rispetto al crimine commesso e una più compiuta adesione ai valori del vivere civile. Ora, se il lavoro di pubblica utilità viene a costituire un mero "costo" per la società, in quanto viene prestato dai dipendenti della stessa, viene completamente meno la finalità dell'istituto, che non può risolversi in un mero risarcimento a favore della comunità.

Sulla base di queste considerazioni, deve ritenersi indebita l'estensione della sospensione del procedimento con messa alla prova a situazioni non espressamente previste dalla norma. Ciò in quanto si rischierebbe di introdurre, per via giurisprudenziale, un nuovo istituto, del quale lo stesso giudice sarebbe chiamato a declinare i presupposti sostanziali e processuali.

P. Q. M.

Si dichiara l'inammissibilità dell'istanza di cui in premessa, disponendosi procedersi oltre.

Bologna, 10 dicembre 2020

IL GIUDICE

Dott. Alberto Gamberini

LETTA E DEPOSITATA
IN UDIENZA IL 10/12/2020

Lg